

# COMUNE di ANZIO



**Capitolato**  
**Polizza di Assicurazione**  
**della**  
***RESPONSABILITA' CIVILE***  
***verso TERZI (R.C.T.)***  
***e***  
***RESPONSABILITA' CIVILE***  
***verso PRESTATORI d'OPERA (R.C.O)***

*Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.*

*I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.*

**LOTTO 9 - CIG: 8909480F78**

## **DEFINIZIONI**

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **POLIZZA**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

### **CONTRAENTE**

Comune di Anzio (RM)

### **ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente

Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), i Lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.Lgs 469/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro", per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i volontari, gli obiettori di coscienza, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- i soggetti di cui si avvale l'Ente per i lavori di Pubblica Utilità ai sensi degli artt., 54 del  
D.Lgs. n. 27 del 28/08/2000, 2 del D.M. del 26/03/2001, 186 comma 9 Bis e 187 comma  
8 del D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 in seguito alla sottoscrizione della convenzione con il Tribunale interessato.

### **SOCIETA'/IMPRESA**

L'impresa assicuratrice.

### **RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

---

**COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**SUBAPPALTATORE**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

---

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere e determinazioni, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono di seguito indicate le principali attività e competenze istituzionali dell'Assicurato:

- Costruzione e manutenzione di strade, e opere pubbliche;
- Anagrafe, igiene, polizia municipale e macelli;
- Mercati, fiere, mostre, esposizioni ;
- Esercizio di esazione tributi, contributi e tasse;
- Scuole, biblioteche, musei, teatri;
- Servizi cimiteriali e funebri;
- Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- Provvista e distribuzione di Acqua;
- Raccolta e smaltimento rifiuti, compreso l'uso di cassonetti, campane e quant'altro di pertinenza;
- Proprietà e conduzione di impianti sportivi, parcheggi, parchi e giardini;
- Proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (lavastrade, sgombraneve, spargisale, etc.);
- Proprietà, conduzione e manutenzione di boschi e di alberi anche di alto fusto;
- Organizzazione di aree attrezzate ad uso turistico e di itinerari turistici;
- Proprietà e conduzione di fabbricati, monumenti e loro pertinenze, compresa la ordinaria e straordinaria manutenzione;
- Custodia di animali in dotazioni ai giardini pubblici (belve escluse);
- Esercizio di Farmacie Comunali;
- Proprietà, manutenzione e taglio di boschi

L'Amministrazione Comunale può cedere a terzi o ad altri Enti, in tutto od in parte, i servizi che le competono. Resta convenuto che in tal caso la garanzia opera per la Responsabilità Civile che possa ricadere sull'Ente, a qualunque titolo, per fatti commessi o subiti, nell'esecuzione dei servizi demandati.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 01      PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 02      PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si intende priva di efficacia dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.

### **Art. 03      FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Territoriale della Società oppure all'Agenzia o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### **Art. 04      VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

### **Art. 05      BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### **Art. 06      DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o

colpa grave possono comportare il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

**Art. 07** **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

**Art. 08** **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 09** **FORO COMPETENTE**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

**Art. 10** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

**Art. 11** **ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

**Art. 12** **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), senza previsione del tacito rinnovo, e decorrere dalle ore 24:00 del                    e scade alle ore 24:00 del                    fermo il pagamento annuale del premio con il frazionamento semestrale convenuto. È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

**Art. 13** **MASSIMALI DI GARANZIA**

**Massimali di garanzia unico € 10.000.000,00.**

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

**Art. 14** **ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO-NON OPERANTE**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sulle retribuzioni preventivate, espressamente indicate nell'Allegato.

**Art. 15** **REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO**

La polizza non sarà soggetta a regolazione in quanto si conviene che il Premio annuo Lordo è da considerarsi "FLAT" ossia forfettario.

**Art. 16** **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Nel caso che esista altra

copertura assicurativa per lo stesso rischio, la Società risponde per l'intero del danno da risarcire fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti previsti dalla presente polizza.

**Art. 17** **SINISTRI PRECEDENTI**

L'Assicurato è dispensato dalla dichiarazione relativa ai danni precedenti.

**Art. 18** **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Tra le parti si conviene che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, previste dalla presente polizza, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

**Art. 19** **DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro, in deroga dell'Art.1913 C.C., l'Assicurato deve dare avviso scritto, alla Società o al Broker a cui è assegnata entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni e in caso di richieste di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti e loro aventi diritto, nonché le richieste di surroga da parte dell'Inail e/o dell'Inps ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 e della legge 12 Giugno 1984 n.222. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile; analogamente ai punti di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D.Lgs. n. 81/08 e per tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.

**Art. 20** **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende. In riferimento alle vertenze legali che danno origine ad un procedimento giudiziario la Società interverrà nel giudizio costituendosi anche in nome e per conto dell'Ente Assicurato che provvederà a fornire giusta delega direttamente al Legale incaricato dalla Società. La Società, dopo aver ricevuto dall'Ente Assicurato la comunicazione che questi è stato citato in un giudizio, entro e non oltre 15 giorni comunicherà all'Ente stesso il nominativo del Legale incaricato della gestione della vertenza a cui dovrà essere inviata la predetta delega. L'Ente Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione relativa alla vertenza collaborando con il Legale incaricato.

La Società potrà rifiutarsi di costituirsi nel giudizio in nome e per conto dell'Ente Assicurato, comunicando in forma scritta all'Ente, almeno 40 giorni prima del giorno della prima udienza stabilita nell'atto di citazione, le motivazioni del rifiuto.

#### **Art. 21**

#### **RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art 1916 del C.C. nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei Dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone che non hanno un rapporto di dipendenza e di cui si avvale il Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno siano stato cagionato con dolo.

#### **Art. 22**

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA**

La Compagnia aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta, se intende ricorrere all'Istituto della coassicurazione, deve darne evidenza indicando nella presentazione dell'offerta le compagnie che faranno parte del riparto assicurativo, In tal caso si applicano le norme dell'art.1911 del C.C.. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

#### **Art. 23**

#### **BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker, In più Broker Srl, il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005,

relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo dell'adurata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anchese notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società nonabbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sia remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o modificati e/o prorogati e/o riformati e/o sostituiti i contratti, nella misura del



- 2,23% da calcolarsi sul premio imponibile ante tasse.
- La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà assorbita dalla Società nella componente di costo, altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.
  - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
  - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
  - Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'IVASS (EX ISVAP) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

**Art. 24****OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con periodicità trimestrale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l'indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi.

**Art. 25****RECESSO DAL CONTRATTO**

Il recesso del contratto può avvenire:

- a) Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
- b) Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo per volontà delle parti, con preavviso di 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.;

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Art. 3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte del contraente

Art. 7 - Altre Assicurazioni

Art. 9 - Foro competente

Art. 12 - Durata del Contratto

Art. 15 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 16 - Altre Assicurazioni

Art. 17 - Sinistri precedenti

Art. 18 - Interpretazione del contratto

Art. 19 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Art. 21 - Rinuncia alla Rivalsa

Art. 23 - Broker

Art. 24 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 25 - Recesso dal contratto

L'Impresa

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

### Art. 26

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.22 .

#### B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dei prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24.06.97 n. 196 e ai lavoratori di cui al D.Lgs. di attuazione 276/2003 della L. 30/2003, per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza e di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove e quant'altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria dell'I.N.A.I.L. inviati all'estero saranno considerati Terzi qualora l'Inail non riconosca la propria copertura assicurativa.

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL e/o l'INPS di parte dei dipendenti dell'Assicurato per colpa, errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.

La garanzia sia per la R.C.T che per la R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INPS che dall'INAIL a norma di legge.

#### MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione.

Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

## **Art. 27**

### **PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui alla lettera b) dell'Art.26, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (Art.26 lettera b).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio
- per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell'Assicurato;

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico e paramedico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
  - b) i Dirigenti ed i Funzionari.
-

**Art. 28****RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

**a) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

**b) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi, compresi quelli utilizzati per il trasporto, sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato.

**c) Veicoli dei dipendenti**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, amministratori e/o Terzi, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro con esclusione dei danni da furto, da incendio e atti vandalici. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato.

**d) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

**e) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

**f) Installazione e/o Manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti a cose e veicoli, anche di dipendenti e amministratori, nell'ambito di esecuzione dei lavori di costruzione, posa in opera e di manutenzione di opere ed impianti, anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

**g) R.C. da Committenza lavori**

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi

dagli appaltatori, subappaltatori, loro dipendenti e cottimisti, durante l'esecuzione di detti lavori.

#### **h) Lavori ceduti in Appalto a Imprese e/o prestatori d'opera**

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera la realizzazione delle Opere Pubbliche e/o dei Servizi di Pubblica Utilità, si precisa che l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

#### **i) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata per singolo sinistro detraendo dal risarcimento la franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato e con il massimo risarcimento di € 100.000,00= (centomila/00) per sinistro e per anno.

#### **l) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento ed assestamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per singolo sinistro della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica per singolo sinistro la franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato.

#### **m) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **n) Danni da furto**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato e con il limite per ogni danneggiato di € 5.000,00= (cinquemila/00) e comunque con il massimo di € 50.000,00= (cinquantamila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **o) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

---

**p) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt.1783 - 1784 - 1785 bis, - 1786del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con una franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque fino a concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila/00) per danneggiato ma con il limite di € 50.000,00(cinquantamila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo. Sono esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

**q) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri, Segretario e Dipendenti**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, Segretario e dei Dipendenti e di tutte le persone che non hanno un rapporto di dipendenza e di cui si avvale il Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie attività, salvo il caso in cui il danno siano stato cagionato con dolo, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Si precisa che relativamente alla presente estensione per i Dirigenti, i Quadri e il Segretario la RC Personale è concessa esclusivamente per i danni da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, così come previsto dall'art. 26 lettera A). Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P..

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

**r) Responsabilità da Incendio**

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio, causati a Terzi, di cose di sua proprietà o da lui detenute.

Questa estensione di garanzia è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative prestate con polizza incendio alla partita ricorso Terzi. Se non esiste detta analoga copertura, questa estensione verrà prestata con il minimo della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato, e con un massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

**s) Proprietà e/o conduzione di cose in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, recinzioni, cancelli elettrici, strade pubbliche e private, pertinenze, dipendenze, monumenti, container, prefabbricati, parcheggi, boschi, parchi e giardini, gabinetti, servizi igienici, orologi, sirene compresi tutti i relativi impianti fissi, macchinari e i lavori di sorveglianza, pulizia, riscaldamento, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Qualora questi ultimi vengano ceduti in appalto vale quanto stabilito nell'estensione R.C. Committenza.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Inoltre, l'assicurazione è prestata per la R.C. derivante dalla proprietà, uso e installazione, di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, depositi di carburanti ed attrezzature usate per uso dell'Ente.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i

danni prodotti da, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene prestata esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Tale estensione è prestata con il limite di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro e anno assicurativo;

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

#### **t) Gestione della rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla rottura accidentale delle condutture della rete fognaria, con esclusione del rigurgito di fogna.

#### **u) Gestione scuole e attività varie**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado, gli asili nido, le scuole materne, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per handicappati, centri di assistenza sociale, per l'infanzia, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, canili (compreso il servizio di accalappiacani), cimiteri, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.

compresa la refezione e la somministrazione di alimenti e bevande. La presente assicurazione deve intendersi valida anche per la R.C. derivante dalla gestione, organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani, degli handicappati o dei minori presso propri istituti o strutture alberghiere nel e al di fuori del territorio comunale, compreso i danni causati per fatto delle persone stesse.

La garanzia vale anche per la R.C. personale degli addetti e degli animatori e della committenza (art. 2049 C.C.) per tutte le attività inerenti alla gestione e alla conduzione per conto dell'Assicurato dalle suindicate strutture.

#### **v) Assistenza domiciliare**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla erogazione di servizi, anche quelli di assistenza sociale e di terapie presso il domicilio, comunque fuori sede, compreso l'accompagnamento, con vettura propria, di anziani, handicappati, invalidi, con proprio personale, personale convenzionato o volontari, compreso il rischio "in itinere" ai soggetti incaricati del servizio, sempreché vi sia responsabilità dell'Assicurato.

#### **z) Mancata o insufficiente segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla mancata e/o insufficienza di segnaletica stradale o dalla mancata e insufficiente del servizio di vigilanza.

#### **aa) Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia viene prestata con scoperto del 10%, con il minimo della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato,



con un massimo di € 100.000,00 (centomila/00), per un massimale per evento e anno assicurativo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

**ab) Scavi e reinterri**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dal reinterro degli scavi fino a 120 gg. dall'avvenuta ultimazione dei lavori, per i danni causati all'improvviso cedimento del terreno.

**ac) R.C. Acquedotto**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla gestione di tutti gli impianti idrici, compresi i danni alle persone in conseguenza di erogazione di acqua da qualsiasi tipo di alterazione.

**ad) R.C. Raccolta rifiuti in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla raccolta della nettezza urbana, compreso l'uso di campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, cassonetti e contenitori vari, anche in aree private e fuori dal territorio comunale.

**ae) Manifestazioni in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico, gare agonistiche e amatoriali, spettacoli artistico-ricreativi, convegni, recital, feste, cerimonie, ecc., da tenersi sia all'aperto che all'interno di locali, compresa la responsabilità derivante, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, dalla proprietà e l'esercizio degli impianti o dei locali con esclusione dei danni derivanti dall'uso di fuochi pirotecnici.

Sono compresi in garanzia:

- i danni corporali dagli artisti, dagli orchestrali e comunque dalle persone che vengono ingaggiate all'uso dal contraente. La garanzia viene prestata con un limite d'indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna persona lesa;
- le responsabilità derivante dall'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- ai locali presi in uso dall'Assicurato;
- ai danni provocati dai locali di proprietà dell'Assicurato e concessi in uso.

**af) R.C. Attività ricreative dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla organizzazione turistica, ricreativa, dopolavoristica e alla partecipazione a convegni e corsi di formazione, a favore dei propri dipendenti, personale non dipendente di cui egli si avvalga e particolari categorie di assistiti (handicappati, invalidi, anziani, etc.).

**ag) R.C. Gestione mense**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla distribuzione di alimenti e bevande anche a mezzo di distributori automatici di proprietà di terzi e dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell'Assicurato, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio.

**ah) R.C. Disinfestazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalle operazioni di disinfestazione anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

---

#### **ai) Associazioni Volontari**

Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di Associazioni di Volontari, le garanzie tutte di polizza valgono:

- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi da tali persone;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da tali persone.

#### **al) Uso e detenzione di strutture, macchinari e impianti**

La copertura assicurativa si estende alla Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.

#### **am) Servizi di vigilanza**

La copertura assicurativa si estende alla Responsabilità civile che può derivare dal Servizio di vigilanza, svolta anche a cavallo, con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

#### **an) Servizio sanitario di emergenza**

La copertura assicurativa si estende alla Responsabilità civile che può derivare dal Servizio di infermeria e pronto soccorso, con l'esclusione della Responsabilità Civile professionale del personale medico e parasanitario.

#### **ao) Concorsi e seminari**

L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

#### **ap) Insufficienza di illuminazione e malfunzionamento impianti semaforici**

Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere.

#### **aq) Uso di veicoli**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

La garanzia è prestata con il massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno;

#### **ar) Rimozione veicoli in sosta**

Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.

La garanzia è prestata con il massimo di € 50.000,00 (Cinquantamila) per sinistro e per anno. Sono esclusi i danni da furto e i danni subiti dalle cose contenute all'interno dei veicoli rimossi.

**as) R.C. smercio prodotti in genere**

Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**at) Estensione garanzia RCT/RCO a lavoratori autonomi**

La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza, si estende ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), ai lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili), ed al personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" nei seguenti termini:

- a) Tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato, in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c., e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C.;
- b) Sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o dipendenti dell'assicurato;
- c) La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori d'opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- d) In caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico.

**au) R.C.T D.Lgs 626/94, D.Lgs 494/96, L. 109/94 e 163/2006 e ss.mm.ii.**

Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni; "Responsabile unico del Procedimento" ai sensi della Legge n°109/1994, 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia è prestata in relazione alle garanzie di polizza di cui alla lettera a) dell'Art.26.

**at) Trasporto e consegna merci**

La garanzia si intende estesa alla effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimenti di merci e materiali.

**av) Squadre antincendio**

La garanzia si intende estesa alle attività di squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato.

#### **Az) Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi**

La garanzia si estende anche alle responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni materiali agli auto-motoveicoli di terzi stazionanti nell'ambito del territorio comunale. Tale garanzia è prestata con una franchigia per singolo sinistro della franchigia prevista all'art. 30 del presente capitolato per ogni auto-motoveicolo danneggiato e dalla stessa restano comunque esclusi i danni da mancato uso, furto e incendio salvo quanto previsto al punto r) del presente . Nonché quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio e atti vandalici.

#### **Ba) Danni conseguenti ad attività varie**

La garanzia è prestata per Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche

#### **Bb) Danni da spargimento d'Acqua**

L'Assicurazione comprende i danni causati da spargimento d'acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere. Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

### **Art. 29**

### **DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.-I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, purchè esso non sia avvenuto accidentalmente;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.
- g) Danni da furto ad eccezione di quanto previsto all'art. 28 alle lettere "n" e "p";
- h) A cose altrui derivanti da incendio di cose che l'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- i) Verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- j) Derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate, ASL, case di riposo, nonché da attività medico/sanitarie e cliniche mediche in genere;
- k) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia

- Spongiforme -TSE;
- o) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- p) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000).

### **Art. 30**

### **FRANCHIGIA FRONTALE E GESTIONE DEI SINISTRI IN (SIR)**

Premesso che l'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € **1.500,00** per ogni sinistro RCT, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie superiori previste dalle condizioni di polizza, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia di € **1.500,00** contrattualmente prevista, con le seguenti modalità:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a € **1.500,00** il sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, a parziale deroga di quanto disciplinato agli artt.19 "Denuncia dei Sinistri-Obblighi dell'Assicurato" e 20 "gestione delle vertenze di danno - spese legali": provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio). Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento statistico della polizza;
- nel caso di richieste di risarcimento maggiori di € **1.500,00** il Contraente provvederà ad interessare la Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione dei sinistri, questi verranno gestiti dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della Franchigia in SIR sopra riportata il quale importo sarà rimborsato al danneggiato direttamente dalla Contraente;
- per le richieste di risarcimento superiori all'importo di € **1.500,00**, inviate alla Società, queste verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.
- nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, il Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore di € **1.500,00** o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.
- in seguito alla liquidazione di ogni sinistro, la Società comunicherà al Broker, gli importi che il Contraente deve rifondere al terzo danneggiato, entro 45 giorni dalla liquidazione del sinistro, le evidenze contabili (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo) in particolare dovrà comunicare:
  - ✓ Data del sinistro;
  - ✓ Nominativo della Controparte;
  - ✓ Importo del Sinistro;
  - ✓ Importo liquidato, al Lordo della Franchigia in SIR;
  - ✓ Data del pagamento;
  - ✓ Importo da integrare al danneggiato

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **CLAUSOLE SPECIALI**

#### **CS.1**

In deroga a quanto disciplinato alla lettera Bb) dell'art. 28 del presente capitolato e dalla Esclusione di cui all'art. 29 lettera o), L'Assicurazione comprende i danni causati da spargimento d'acqua anche se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere. La garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 3.000,00 (tremila/00) e un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 15.000,00 (quindicimila/00).

===== FERMO IL RESTO =====